

(N. 2357)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1957 (V. Stampato n. 2034)

d'iniziativa del deputato CHIAROLANZA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 DICEMBRE 1957

Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono assicurati contro le malattie e le lesioni conseguenti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive i medici comunque esposti al rischio di tale azione.

Art. 2.

L'assicurazione comprende tutti i casi di malattia e di lesione da cui sia derivata la morte o la inabilità permanente assoluta o parziale.

Per inabilità permanente parziale si intende quella che riduce la capacità lavorativa di oltre il 20 per cento.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, sentita la Federazione degli Ordini dei medici, provvederà con proprio decreto alla emanazione della tabella relativa alle forme e gradi di inabilità.

Art. 3.

Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

- 1) una rendita per inabilità permanente;
- 2) una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;
- 3) le cure mediche e chirurgiche;
- 4) la fornitura degli apparecchi di protesi.

Art. 4.

Le cure mediche e chirurgiche sono fornite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro su richiesta degli interessati, ai quali, nel caso si avvalgano di luoghi di cura diversi da quelli designati dall'Istituto assicuratore, sarà rimborsato l'importo delle spese che l'Istituto suddetto avrebbe sostenuto per la diretta fornitura delle cure in questione.

Art. 5.

L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.

Il premio corrispondente sarà annualmente stabilito, per il periodo di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenendo conto delle risultanze di gestione, del fabbisogno dell'Istituto e delle particolari esigenze della mutualità. Per la determinazione del contributo sarà tenuto presente, per ogni singolo apparecchio, il numero dei medici che si presume possano essere esposti al rischio, la categoria del possessore, il tipo di apparecchio ed il consumo di materiale radiodiagnostico e fotografico. Inoltre, ai fini della commisurazione del premio, sarà considerata la quantità delle sostanze radioattive in uso.

Le norme di applicazione della presente legge saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e determineranno le modalità di applicazione e di pagamento degli oneri di cui sopra.

Gli uffici pubblici e privati sono tenuti a fornire tutte le notizie necessarie alla individuazione degli obbligati ed alla determinazione del premio.

Art. 6.

All'assicurazione di cui ai precedenti articoli provvede con separata gestione l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 7.

Ai fini del calcolo dei valori capitali delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, in caso di valutazione della responsabilità civile sia del datore di lavoro che di terzi, sono valide le tabelle e relative istruzioni per l'uso approvate con decreto ministeriale 16 febbraio 1938 e successive modifiche.

Art. 8.

Alle rendite per inabilità permanente e per morte, sono applicabili le disposizioni contenute nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, nel regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e successive modificazioni, aggiunte ed integrazioni.

La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 1.000.000.

L'importo degli assegni una volta tanto per i casi di morte saranno stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

Il periodo massimo di indennizzabilità è di dieci anni dalla data di cessazione della esposizione al rischio.

Art. 10.

Alla denuncia di malattia o di lesione sono obbligati a provvedere i medici che per primi abbiano visitato gli ammalati. La denuncia deve essere fatta entro cinque giorni dalla data della visita su modulo fornito gratuitamente dall'Istituto assicuratore agli Ordini dei medici e dovrà contenere tutte le notizie ed indicazioni che consentano la più esatta individuazione della malattia o lesione presentata.

Se si tratta di malattia o di lesione, ivi compresa la folgorazione, che abbia prodotto la morte o per la quale è preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dalla visita o dalla constatazione della morte.

Art. 11.

Qualora il medico radiologo in servizio presenti segni di radiolesioni o di malattia derivante da radiazioni, sarà provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure del caso, anche con temporanea sospensione dal servizio.

Tali periodi di interruzione del lavoro saranno considerati periodi lavorativi, a tutti gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti.

Art. 12.

Ove si manifestino lesioni che non permettano la continuazione dell'attività radiologica, l'Ente alle cui dipendenze il medico radiologo presta servizio dovrà adibirlo ad altre funzioni gerarchicamente ed amministrativamente analoghe, fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti, a meno che non si concreti una inabilità permanente assoluta.

Art. 13.

I possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze ra-

dioattive in uso sono tenuti a porre in atto adeguate forme di protezione.

L'ispettorato del lavoro è incaricato della vigilanza e del controllo ai fini della applicazione del comma precedente.

Art. 14.

Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dalle norme di applicazione, sono valide le disposizioni generali e speciali riguardanti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nell'industria.

Art. 15.

In deroga alle disposizioni contenute nel precedente articolo 9, sono ammessi alle prestazioni anche i medici che presentino lesioni o malattie, previste dal precedente articolo 1, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, i superstiti per i casi di morte che dovessero verificarsi dopo tale data e le vedove o i figli minorenni dei medici deceduti, per causa di lesioni radiologiche, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.